


Senato della Repubblica
6^a Commissione Finanze e tesoro del Senato

Atto governo n. 42



Dipartimento
delle Finanze

Audizione del Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella

Roma, 16 ottobre 2018



Sommario

I. Finalità del decreto legislativo di recepimento

II. Contesto internazionale di riferimento

III. Le direttive ATAD

IV. Decreto legislativo di recepimento – modifiche all’ordinamento nazionale

I. Finalità del decreto legislativo di recepimento

Il decreto legislativo recepisce nell'ordinamento interno:

- la **Direttiva (UE) 2016/1164** del Consiglio del 12 luglio 2016 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno («**ATAD 1**»)
- la **Direttiva (UE) 2017/952** del Consiglio del 29 maggio 2017 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi («**ATAD 2**»)

Il decreto legislativo contiene tre categorie di disposizioni:

- trasposizione nell'ordinamento nazionale di disposizioni delle Direttive ATAD che recepiscono talune raccomandazioni del progetto OCSE/G20 BEPS
- trasposizione nell'ordinamento nazionale di disposizioni della Direttiva ATAD finalizzate a fissare un quadro legislativo comune su disposizioni anti-elusive oggetto di pronunce della Corte di Giustizia europea
- norme di coordinamento

II. Contesto internazionale di riferimento

G20 Los Cabos 2012

Impegno a contrastare l'erosione delle basi imponibili e lo spostamento di utili all'estero (BEPS – *Base erosion and profit shifting*)

G20 Mosca 2013

I Paesi G20 approvano il Piano di Azione BEPS presentato dall'OCSE

Progetto BEPS: origine e evoluzione

G20 Lima 2015

Il G20 approva i 13 Rapporti finali del progetto BEPS

Dal 2016

Implementazione del BEPS e monitoraggio da parte del BEPS Inclusive Framework (119 Paesi membri)

Il progetto BEPS - 15 Azioni su 3 pilastri

Economia digitale (Azione 1)

Coerenza

Ibridi (Azione 2)

Regole sulle
Controllate Estere
(Azione 3)

Limitazione della
deduzione degli
interessi passivi
(Azione 4)

Pratiche fiscali dannose
(Azione 5)

Sostanza

Regole antiabuso nei
trattati fiscali (Azione 6)

Stabile organizzazione (7)

Transfer pricing:
beni immateriali (Azione 8)

Transfer pricing:
allocazione dei rischi (9)

Transfer pricing:
transazioni ad alto rischio
erosione (Azione 10)

Trasparenza e certezza giuridica

Misura e monitoraggio
del BEPS (Azione 11)

Regole di *disclosure*
(Azione 12)

Documentazione transfer
pricing (Azione 13)

Risoluzione delle
controversie (Azione 14)

Strumento multilaterale (Azione 15)



Dipartimento
delle Finanze

A.G. 42 - Recepimento Direttiva ATAD

16 ottobre 2018

5

I risultati del Progetto BEPS: Standard Minimi, Approcci Comuni, *Best Practices*

I Paesi OCSE/G20 hanno trovato un accordo rispetto al pacchetto di misure del progetto BEPS attribuendo alle raccomandazioni contenute nelle diverse Azioni un livello di vincolatività differente, rilevante per la fase di implementazione:

- **Standard minimi:** Azioni 5, 6, 13 e 14
 - I Paesi si sono impegnati all'implementazione delle raccomandazioni BEPS
- **Approcci comuni:** Azioni 2, 4, 7, 8, 9, 10
 - I Paesi non hanno preso un esplicito impegno all'implementazione, ma hanno concordato su una comune direzione di *tax policy* verso cui convergere
- **Best practices:** Azioni 3, 12
 - Sono definite linee guida che saranno eventualmente recepite dai Paesi che intendono intervenire in tali ambiti

III. Le Direttive ATAD

- Attuazione delle Raccomandazioni BEPS

- Con le direttive ATAD sono state attuate in ambito europeo raccomandazioni BEPS non vincolanti (Azioni 2 e 4: approcci comuni; Azione 3: best practice), per assicurare regole comuni nell'ambito del mercato interno
- Le direttive ATAD sono state inserite in un più ampio pacchetto di iniziative contro l'elusione fiscale internazionale (*Anti-Tax Avoidance Package*)
- Le disposizioni delle direttive fissano standard minimi che gli Stati membri sono tenuti ad attuare, ferma restando la possibilità di applicare a livello nazionale misure più efficaci per contrastare l'elusione fiscale internazionale

In ambito europeo, alcune delle raccomandazioni vincolanti del progetto BEPS sono state implementate attraverso altre iniziative legislative (modifiche alla Direttiva sulla cooperazione amministrativa: direttive DAC3 e DAC4; direttiva 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale) e l'azione del Codice di Condotta sulla tassazione delle imprese (contrasto alle pratiche fiscali dannose).

Le Direttive ATAD

- Attuazione delle Raccomandazioni BEPS

Le direttive ATAD 1 e ATAD 2 implementano in ambito UE le raccomandazioni di tre Azioni del progetto BEPS:

- **Azione 2** (*Neutralizzazione degli effetti dei disallineamenti ibridi*)
 - **ATAD 1 (articolo 9)**: regole anti ibridi per le situazioni all'interno dell'Unione europea
 - **ATAD 2**: regole anti ibridi nelle situazioni riguardanti Paesi terzi e regole specifiche previste dall'Azione 2 del BEPS

- **Azione 3** (*Regole sulle società controllate estere, c.d. «CFC rules»*)
 - **ATAD 1 (articoli 7 e 8)**

- **Azione 4** (*Limitazione della deduzione di interessi e di altri costi relativi a finanziamenti effettuati all'interno dei gruppi multinazionali*)
 - **ATAD 1 (articolo 4)**

Le Direttive ATAD

- Inquadramento legislativo di pronunce della Corte di Giustizia europea

Alcune disposizioni della direttiva ATAD definiscono un quadro legislativo comune per disposizioni anti-elusive oggetto di pronunce della Corte di Giustizia europea:

- **Imposizione in uscita** (articolo 5 direttiva ATAD)
- **Norma generale anti-abuso** (articolo 6 direttiva ATAD)

Direttive ATAD – riepilogo delle disposizioni

- Limiti alla deducibilità degli interessi passivi
- Imposizione in uscita c.d. «Exit taxation»
- Regole sulle società controllate estere (CFC)
- Clausola antiabuso generale
- Norme anti-ibridi

IV. Decreto legislativo di recepimento - modifiche all'ordinamento nazionale

- Deducibilità degli interessi passivi: modifiche all'articolo 96 del Tuir
- Imposizione in uscita: modifiche all'articolo 166 del Tuir
- Disciplina CFC: modifiche all'articolo 167 del Tuir
- Norme per contrastare i disallineamenti da ibridi: disciplina introdotta *ex-novo* nell'ordinamento interno
- Norma generale anti abuso: non recepita in quanto già presente nell'ordinamento l'articolo 10-bis della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

ART. 1

Deducibilità interessi passivi - modifiche apportate (art. 96 Tuir)

Principali interventi sulla disciplina vigente:

- 1) sostituzione del ROL «contabile» con il ROL «fiscale»
- 2) limitazione del riporto dell'eccedenza di ROL a 5 periodi d'imposta
- 3) introduzione del riporto in avanti anche dell'eccedenza di interessi attivi
- 4) estensione della disciplina anche agli interessi di natura commerciale che devono essere rilevati in base ai principi contabili e agli interessi passivi capitalizzati ad incremento del costo dei beni
- 5) Esclusione dalla disciplina degli interessi relativi a prestiti contratti per finanziare progetti infrastrutturali pubblici

Deducibilità interessi passivi - scelte effettuate

- 1) Non ci si è avvalsi della facoltà di prevedere una franchigia di piena deducibilità degli interessi passivi
- 2) È stata prevista la piena deducibilità degli interessi passivi su prestiti volti a finanziare progetti infrastrutturali pubblici
- 3) È stato consentito il riporto del ROL "contabile" per rendere deducibili gli interessi passivi derivanti dai soli prestiti contratti fino al 17/06/2016

ART. 2

Imposizione in uscita - modifiche apportate (art. 166 Tuir)

Principali interventi sulla disciplina vigente:

- 1) introduzione del concetto di valore di mercato, in sostituzione del valore normale, ai fini della determinazione della plusvalenza in uscita
- 2) eliminazione della possibilità di fruire della sospensione del versamento delle imposte sui redditi
- 3) riduzione da 6 a 5 del numero delle rate annuali in caso di rateizzazione delle imposte
- 4) applicazione della disciplina anche ai trasferimenti di attivi verso stabili organizzazioni per le quali è esercitata l'opzione per la *branch exemption* di cui all'articolo 168-ter del Tuir

ART. 4

CFC - modifiche apportate (art. 167 Tuir)

Principali interventi:

- 1) Condizioni di applicazione della disciplina CFC
 - a) tassazione effettiva nel Paese di localizzazione della controllata non residente inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata assoggettata in Italia;
 - b) la controllata non residente realizza proventi per oltre 1/3 derivanti da *passive income*.
 - 2) Nozione di controllo: i requisiti di cui all'art. 2359 c.c. (controllo di diritto e controllo di fatto) sono stati integrati con la partecipazione agli utili superiore al 50%
 - 3) Inclusione delle stabili organizzazioni per cui è stata esercitata l'opzione per la *branch exemption*
 - 4) Inclusione delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
 - 5) Eliminazione del concetto di «radicamento»
 - 6) Esimenti: è prevista un'unica esimente ai fini della disapplicazione della disciplina (svolgimento di un'attività economica effettiva)
-

CFC - scelte effettuate

- 1) Tassazione per trasparenza dell'intero reddito della controllata localizzata in Paesi a fiscalità privilegiata (CFC), nel caso in cui i suoi proventi sono costituiti per oltre un terzo da *passive income*
- 2) Non ci si è avvalsi della facoltà di escludere dalla disciplina le imprese finanziarie

ARTT. 6-11

Disallineamento da ibridi

La disciplina, introdotta *ex-novo* nell'ordinamento interno, ha la finalità di contrastare i disallineamenti da ibridi che sfruttano le differenze esistenti nei sistemi fiscali di diverse giurisdizioni al fine di raggiungere un vantaggio fiscale "indebito"

L'effetto fiscale generato da tali disallineamenti può assumere la forma della deduzione senza inclusione ovvero della doppia deduzione e determina l'erosione della base imponibile delle giurisdizioni coinvolte

E' stata prevista l'applicazione di tale disciplina, oltre che nei confronti dei soggetti IRES, anche nei confronti dei soggetti imprenditori IRPEF

Decreto legislativo di recepimento - norme di coordinamento

1. Imposizione in entrata: modifiche all'articolo 166-bis del Tuir
2. Norme su dividendi e plusvalenze: introduzione nel Tuir dell'articolo 47-*bis* nonché modifiche alle altre disposizioni correlate del Tuir
3. Nozione di intermediari finanziari: introduzione nel Tuir dell'articolo 162-*bis* nonché modifiche ad altre disposizioni correlate

ART. 3

Imposizione in entrata - modifiche apportate (art. 166-*bis* Tuir)

- Introduzione del concetto di valore di mercato, in sostituzione del valore normale, ai fini della determinazione per determinare i valori in ingresso
- Estensione dell'ambito applicativo ad altre fattispecie in modo da allineare la disciplina a quella della tassazione in uscita (*exit tax*)

ART. 5

Norme su dividendi e plusvalenze (art. 47-bis Tuir)

È stato introdotto, con il nuovo articolo 47-*bis* del Tuir, un diverso criterio per individuare il regime fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, a seconda della tipologia di partecipazione:

- a) per le partecipazioni di controllo è previsto l'*effective taxation test* (tassazione effettiva estera inferiore al 50% di quella italiana)
- b) per le partecipazioni minoritarie è previsto il confronto tra le aliquote nominali (tassazione nominale estera inferiore al 50% di quella italiana)

ART. 12

Intermediari finanziari

(art. 162-bis Tuir)

È stata introdotta la nozione «fiscale» di intermediari finanziari al fine di definire l'ambito soggettivo della disciplina degli interessi passivi dettata dalla Direttiva (che esclude le «imprese finanziarie») e, in generale, adeguare le norme fiscali all'evoluzione normativa che si è avuta con il D.lgs. n. 136 del 2015 che ha soppresso il D.lgs. n. 87 del 1992 a cui continuano a fare riferimento le suddette norme.

